



COMUNE DI GENOVA

117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
COMUNICAZIONE OPERATIVA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2017-308 DATA 06/10/2017

**OGGETTO: ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O PROPRIETARI DI EDIFICI
RICOMPRESI NELLE AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE E FRANA NELL'AMBITO
DELLA PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – NORME COMPORTAMENTALI DI
AUTOPROTEZIONE**

06/10/2017	Il Sindaco
	Marco Bucci



COMUNE DI GENOVA

117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
COMUNICAZIONE OPERATIVA

Schema Provvedimento N. 2017-POS-335 del 25/09/2017

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O PROPRIETARI DI EDIFICI RICOMPRESI NELLE AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE E FRANA NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – NORME COMPORTAMENTALI DI AUTOPROTEZIONE

IL SINDACO

PREMESSO

- quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 273 del 23/10/2008 ad oggetto "Aree soggette ad inondazione e aree franose – Informazione e comunicazione nell'ambito della prevenzione generale di protezione civile – Adempimenti degli amministratori e/o proprietari di edifici ricompresi nelle aree a rischio – Misure di autoprotezione da adottare";

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/1992, come modificata dalla Legge 100/2012, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 9/2000 che adegua la disciplina e l'attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio; in particolare l'art. 6 prevede che ai Comuni spetti la competenza di fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 03/03/2017 ad oggetto "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile - Libro Blu aggiornamento 2017";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2015 che approva il “Piano Comunale di Emergenza: Relazione Generale e Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico” e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15/07/2003 che approva il “Piano Comunale di Emergenza: Schema Operativo per la Gestione delle Emergenze di varia tipologia”; documenti nei quali sono rispettivamente esaminati e trattati i rischi di inondazione e frana;

CONSIDERATO CHE

- le aree a rischio inondazione, come definito dal vigente Piano Comunale di Emergenza – Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico, sono rappresentate dalle cartografie denominate “carta delle fasce di inondabilità” dei vigenti Piani di Bacino;
- le aree a rischio frana, anche in considerazione degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del Comune di Genova negli anni 2010, 2011 e 2014, non sono ad oggi esaustivamente rappresentate dalle cartografie dei vigenti Piani di Bacino ma sono più fedelmente riconducibili alla carta denominata “cartografia vincoli geomorfologici ed idraulici” del vigente Piano Urbanistico Comunale che si assume quale mappatura di riferimento del presente provvedimento per il rischio frana;

RITENUTO

- opportuno mantenere e sviluppare un alto livello di informazione alla cittadinanza, rafforzando la consapevolezza dei residenti e/o di coloro che occupano a qualunque titolo edifici ricadenti nelle aree potenzialmente esposte a rischio inondazione e frana, tramite una consapevole e partecipata conoscenza dei comportamenti da tenersi in occasione di eventi calamitosi;
- necessario revocare l’Ordinanza Sindacale n. 273/2008 del 23/10/2008 con i relativi adempimenti di amministratori e/o proprietari in quanto le aree a rischio inondazione e frana del territorio comunale considerate nel provvedimento hanno subito numerose variazioni per cambiamenti intervenuti sul territorio a conseguenza degli eventi calamitosi degli anni 2010, 2011 e 2014, determinando un notevole ampliamento delle aree e conseguente aumento degli edifici esposti al rischio;

CONSIDERATO CHE

- il Codice Civile disciplina agli artt. 1129 e seguenti la figura dell’amministratore di condominio, individuandone le attribuzioni ed i relativi poteri, in particolare l’art. 1131 prevede che i provvedimenti dell’autorità amministrativa devono essere notificati all’amministratore quale rappresentante dei condomini e “qualora il provvedimento abbia contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’Amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”;

VISTI

- l'art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che il Codice di Procedura Civile all'art. 150 consente, "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti", la notificazione per pubblici proclami;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art.97, c.2 del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. ii.;

ORDINA

Relativamente gli edifici ubicati nelle aree a rischio inondazione e frana:

- agli amministratori di condominio:
 - o di verificare, periodicamente ed almeno una volta l'anno, sulle cartografie delle aree a rischio inondazione e frana, ovvero rispettivamente "carta delle fasce di inondabilità" dei vigenti Piani di Bacino e "cartografia vincoli geomorfologici ed idraulici" del vigente Piano Urbanistico Comunale, l'ubicazione degli edifici amministrati;
 - o di rendere disponibili ai proprietari, periodicamente ed almeno una volta l'anno nei modi più efficaci ed efficienti, le informazioni del rischio a cui sono esposti e dei comportamenti di autoprotezione da adottare, tramite la diffusione del presente Allegato A;
 - o di conservare nei modi ritenuti più idonei, la documentazione attestante la diffusione dell'Allegato A;
- ai proprietari di edifici:
 - o di verificare, periodicamente ed almeno una volta l'anno, sulle cartografie delle aree a rischio inondazione e frana, ovvero rispettivamente "carta delle fasce di inondabilità" dei vigenti Piani di Bacino e "cartografia vincoli geomorfologici ed idraulici" del vigente Piano Urbanistico Comunale, l'ubicazione degli edifici di proprietà;
 - o di rendere disponibili a tutti i soggetti utilizzatori del bene siano essi residenti, locatari o occupanti, periodicamente ed almeno una volta l'anno nei modi più efficaci ed efficienti, le informazioni del rischio a cui sono esposti e dei comportamenti di autoprotezione da adottare, tramite la diffusione del presente Allegato A;
 - o di conservare nei modi ritenuti più idonei, la documentazione attestante la diffusione dell'Allegato A;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 273/2008 del 23/10/2008, in oggi superata ed adeguata dai contenuti del presente provvedimento;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 *bis* L. 241/90

Eventuali violazioni del presente provvedimento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali)

MANDA

- Al Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa per l'elaborazione dell'informativa sui comportamenti di autoprotezione da adottare e sulla consultazione delle cartografie delle aree a rischio, così come da allegato A parte integrante del presente provvedimento, da rendere noto anche con ulteriore materiale divulgativo reso disponibile agli amministratori ed ai proprietari di edifici;
- alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché sia data la massima diffusione del presente provvedimento per mezzo di notifica per pubblico proclama, nei modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati;
- alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva per gli adempimenti che riguardano gli edifici ad uso abitativo di proprietà comunale ubicati nelle aree a rischio inondazione e frana;
- alle Associazioni che riuniscono gli amministratori condominiali ed i proprietari di case per la massima diffusione del provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza;
- alle Civiche Direzioni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci